

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2720

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal Ministro dell'interno

(PISANU)

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

e col Ministro per la funzione pubblica

(MAZZELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 2004

Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2004,
n. 24, recante disposizioni urgenti concernenti il personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia
di accise sui tabacchi lavorati

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	7
Disegno di legge	»	11
Decreto-legge	»	12

ONOREVOLI SENATORI. - L'accluso decreto-legge, che viene sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge, è diretto a far fronte alle più immediate esigenze connesse allo svolgimento del servizio di soccorso tecnico urgente da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in relazione anche alla crescente domanda di sicurezza ed al costante aumento di interventi sul territorio.

Con l'articolo 1 è autorizzata la spesa per l'istituzione di apposita indennità diretta ad incentivare l'operatività e l'efficienza del personale preposto al soccorso tecnico urgente e chiamato ad effettuare pesanti turni di presenza per assicurare in ogni momento la tutela dell'incolumità dei cittadini e l'integrità dei beni, anche in relazione agli eventi legati ai rischi nucleare-biologico-chimico e radiologico (NBCR).

L'istituzione dell'indennità è peraltro diretta a superare oggettive difficoltà riscontrate in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dei vigili del fuoco.

L'articolo 2 è diretto ad incrementare, in minima parte rispetto alle reali esigenze, gli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Lo svolgimento delle attività di istituto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in considerazione anche dei particolari compiti assegnati al Corpo dalla legislazione vigente in materia di sicurezza, nonché l'adeguamento alla normativa ICAO per la sicurezza degli aeroporti, richiedono la revisione delle dotazioni organiche, fortemente sottodimensionate.

È da tenere presente inoltre, quale fattore di ulteriore aggravio della già deficitaria situazione numerica del personale in servizio,

che dal 1° gennaio 2005 (secondo il disegno di legge di iniziativa governativa attualmente all'esame del Parlamento (atto Senato n. 2572)) decorre la sospensione anticipata del servizio di leva. Attualmente, l'impiego dei vigili volontari ausiliari assicura la possibilità di formazione delle squadre di intervento, garantendo, nel caso di assenze del personale permanente, il minimo di presenze richiesto dalla normativa di settore. Dal mancato impiego dei vigili ausiliari seguirà, per circa 150 distaccamenti presenti sul territorio, l'impossibilità di effettuare interventi di soccorso tecnico urgente.

In rapporto alle esigenze operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alla carenza di organici, è del tutto insufficiente l'incremento di 500 unità previsto nell'ultima legge finanziaria (24 dicembre 2003, n. 350). Occorre rilevare che già in sede di approvazione del disegno di legge finanziaria 2004 è emersa la necessità di procedere ad un ulteriore aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con l'approvazione di un ordine del giorno (G3.119 del 22 dicembre 2003) che impegna il Governo «all'incremento della dotazione organica del CNVVF per 500 unità di personale, in vista della progressiva sostituzione del contingente dei vigili del fuoco ausiliari di leva connessa alla sospensione anticipata al 1° gennaio 2005 del servizio di leva».

L'aumento degli organici di 500 unità si presenta in linea con le determinazioni del Governo ed è inteso a far fronte alle esigenze più immediate, nonché a consentire la graduale sostituzione del contingente dei vigili ausiliari di leva, ferma restando la necessità di prevedere la completa sostituzione

di tale contingente in successive leggi, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

L'articolo 3 è diretto a far fronte alla esigenza, da tempo avvertita e divenuta inderogabile, di potenziare il servizio antincendio e di soccorso tecnico urgente prestato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco presso le isole Eolie, di Lampedusa e di Pantelleria.

La collocazione geografica, la morfologia e la particolarità dei luoghi spesso interessati da eventi atmosferici calamitosi e da fenomeni vulcanici presenti in diverse isole, rendono l'attività di soccorso complessa. Appare, di contro, inadeguata, l'attuale articolazione del servizio, consistente in un distaccamento volontario presso il comune di Lipari e da due distaccamenti aeroportuali, rispettivamente presso lo scalo di Lampedusa e quello di Pantelleria.

A fronte delle difficoltà che sono emerse nell'effettuazione del soccorso tecnico nell'arcipelago delle Eolie, costituito da sei isole distanti tra loro, e nelle altre isole indicate, è necessario garantire la presenza di squadre di intervento dislocate stabilmente sul territorio e numericamente adeguate, in modo da avere interventi più rapidi, anche nelle località difficilmente raggiungibili, limitando i tempi di attesa dovuti all'arrivo del personale operativo da sedi lontane.

Deve considerarsi inoltre, quale ulteriore fattore di difficoltà nell'organizzazione del servizio, che nei periodi invernali, a causa delle cattive condizioni atmosferiche, le isole non sono sempre facilmente raggiungibili e conseguentemente il personale presente è soggetto a turni di lavoro molto lunghi, per impossibilità di procedere a regolari turnazioni, con riflessi negativi anche sulla pronta reperibilità.

Con l'articolo 3 si intende consentire la formazione delle squadre di intervento prioritariamente con personale del luogo, da destinare alle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituite o da istituire in base all'articolo 11 della legge 13 maggio 1961, n. 469, presso quei territori, privile-

giando, in una prima fase, l'assunzione del personale volontario che ha reso servizio in questi anni, già in possesso di esperienza professionale e conoscenza dei luoghi.

L'articolo 4 interviene sul sistema di tassazione delle sigarette, rendendolo coerente con le più recenti decisioni adottate in sede comunitaria sulla materia in questione.

Si fa presente, peraltro, che nel corso del 2003 le dinamiche dei prezzi delle sigarette hanno evidenziato una tendenza dei consumatori verso prodotti di basso prezzo e, conseguentemente, una tendenza dei fabbricanti a ridurre il prezzo delle sigarette in modo anche significativo ovvero ad introdurre sul mercato prodotti a prezzi bassi. Poiché il prelievo fiscale è parametrato al prezzo di vendita al pubblico, questo fenomeno ha penalizzato le entrate erariali, anche in presenza di generalizzati aumenti dei prezzi di vendita delle sigarette.

Il comma 1, introduce il meccanismo di determinazione dell'imposta previsto dalla direttiva 2002/10/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2002 (non ancora recepita nell'ordinamento). Tale meccanismo offre agli Stati membri la possibilità di determinare un'imposta di consumo minima sulle sigarette, che si intende dovuta in ogni caso a prescindere dal prezzo di vendita al pubblico, con il vincolo che la predetta imposta non può eccedere l'importo dell'imposta di consumo gravante sulle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta. La finalità è quella di proteggere il livello delle entrate erariali da dinamiche al ribasso dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette, rendendo meno remunerativo il posizionamento dei prodotti in fasce di prezzo basse.

A decorrere dal 1° gennaio 2004 la sigaretta più venduta è collocata a 125 euro al chilogrammo.

L'effetto principale che si conseguirà con la norma proposta sarà senza dubbio quello di arginare la corsa alla diminuzione dei prezzi di vendita delle sigarette; per cui oltre ad un indubbio vantaggio erariale derivante

dall'effetto di dissuasione a collocare prodotti nelle fasce di prezzo base, si stima che si conseguiranno anche ulteriori maggiori entrate, fermo restando l'attuale composizione del mercato ed il livello dei consumi per effetto dell'accresciuto prelievo fiscale, che per motivi prudenziali non vengono considerate.

A decorrere dal 1° gennaio 2005 si prevede una riduzione dell'entità dell'imposta in parola attestandola a regime al 98 per cento dell'importo dell'imposta gravante sulla *Most popular price class* (MPPC). Lo scopo che si vuole perseguire è quello di non far gravare eccessivamente il peso della fiscalità complessiva su quei produttori che commercializzano prevalentemente prodotti di basso prezzo.

Con il comma 2 viene elevato da novanta a centoventi giorni il termine per la definizione del procedimento amministrativo di cui alla voce 125 della tabella allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 ottobre 1994, n. 678, modificato dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 5 giugno 1997, n. 168. Con questi decreti è stata data attuazione agli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, per i procedimenti di competenza dell'Amministrazione delle finanze, ivi compresi il Corpo della guardia di finanza e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

L'articolo proposto ha la finalità di fornire all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, responsabile del procedimento, un arco temporale più congruo ai fini della compiuta valutazione delle richieste di iscrizione in tariffa di vendita dei tabacchi lavorati e della fissazione delle tariffe dei prodotti soggetti a monopolio fiscale.

Tale materia, infatti, è stata recentemente disciplinata dal comma 4 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con il quale è

stato disposto, tra l'altro, che le richieste di variazione dei prezzi presentate dai fabbricanti ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 825, siano corredate, in relazione ai volumi di vendita di ciascun prodotto, da una scheda rappresentativa degli effetti economico-finanziari conseguenti alla variazione proposta.

Il primo periodo di applicazione di quest'ultima norma ha fatto emergere l'esigenza della compiuta valutazione dell'effettivo impatto delle variazioni proposte sull'andamento del mercato del tabacco lavorato e delle connesse entrate erariali, mediante un'analisi rapportata ad un periodo di osservazione più congruo. Ciò in quanto, le schede tecniche, rappresentative degli effetti economico-finanziari presentate dalle ditte produttrici, sono risultate incomplete, talvolta erronee o comunque non pienamente rappresentative dei reali effetti economici connessi, con la conseguenza che l'Amministrazione è stata costretta ad effettuare complesse ed analitiche valutazioni circa l'entità dell'impatto sul livello delle entrate erariali delle variazioni proposte.

Sono noti, infatti, i possibili riflessi sull'entità del gettito correlato alla imposta di consumo ed all'IVA gravanti sui generi di monopolio e sulle sigarette in particolare, nonchè le ripercussioni sull'intera dinamica dei prezzi di vendita al dettaglio derivanti dal riposizionamento di alcuni prodotti; per cui si rende necessario attribuire all'Amministrazione vigilante un tempo idoneo alla piena comprensione ed osservazione dei comportamenti dei consumatori.

Tale disposizione assume particolare rilievo, peraltro, in relazione all'ingente previsione d'entrata stabilita con la legge finanziaria 2004 (+650 milioni di euro di maggiori entrate derivanti dalla tassazione delle sigarette), nonchè per i complessivi obiettivi di bilancio attesi dalla tassazione dei generi di monopolio stabiliti in complessivi 9 miliardi e 100 milioni di euro.

La disposizione in esame non determina oneri per il bilancio dello Stato.

L'articolo 5 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 del provvedimento attraverso

l'utilizzazione degli stanziamenti iscritti nella tabella A, fondo speciale di parte corrente – accantonamento relativo al Ministero dell'interno – allegata alla legge finanziaria 2004 (legge 24 dicembre 2003, n. 350).

RELAZIONE TECNICA

Gli oneri che derivano dall'applicazione dell'articolo 1, fissati nella misura massima di euro 10 milioni annui a decorrere dal 2004, riguardano l'autorizzazione di spesa per l'istituzione di una apposita indennità, secondo le determinazioni da effettuarsi in sede di contrattazione collettiva ai sensi delle disposizioni vigenti. Per la specifica copertura finanziaria vengono utilizzati i fondi iscritti nella tabella A, Fondo speciale di parte corrente, accantonamento relativo al Ministero dell'interno, allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004).

Alla copertura degli oneri per l'incremento di organico, previsto dall'articolo 2, pari a euro 4.222.000 per il 2004, euro 15.750.000 per il 2005 ed euro 16.000.000 a decorrere dal 2006, più analiticamente illustrati nelle tabelle allegate, si provvede sempre con i fondi iscritti nella citata tabella A, fondo speciale di parte corrente, voce Ministero dell'interno, allegata alla legge finanziaria per il 2004.

Gli oneri sono stati calcolati in relazione all'assunzione di complessive 440 unità di personale nel profilo iniziale di vigile del fuoco, di cui 60 con promozione a capo squadra. Occorre precisare che al profilo di capo squadra si accede unicamente dal profilo immediatamente inferiore di vigile del fuoco. Conseguentemente per i posti portati in aumento nei profili di capo squadra è stato calcolato esclusivamente il costo della promozione.

È stato valutato inoltre l'incremento di 5 posti nella qualifica da dirigente, da assegnare alle aree territoriali di maggiore complessità, nonché l'incremento in alcuni profili del settore tecnico-amministrativo-contabile, da destinare prioritariamente alle esigenze delle strutture regionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'applicazione dell'articolo 3 non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto la previsione di concorsi pubblici riservati, da bandire con decreto del Ministro dell'interno, avviene nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti e delle eventuali autorizzazioni ad assumere che verranno concesse in base alle disposizioni vigenti.

Per quanto concerne l'articolo 4, si fa rinvio a quanto rappresentato nella relazione illustrativa circa l'insussistenza di maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2006			COSTI UNITARI							COSTI COMPLESSIVI ANNUI	
PROFILO	LIVELLO	UNITÀ	STIPENDI, I.L.S., IND. RISCHIO ECC.	INCR. RINNOVO CONTR. 2002/2005	INDENNITÀ NOTTURNA E FESTIVA, REPERIBILITÀ E VOLO	CORSO IMMISSIONE IN RUOLO	VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO E CASERMAGGIO	MENSA CORSO	MENSA COMANDO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE
Dirigenti (promozione 1° gennaio 2005)	-	5	79.587,14	7.393,65	-	-	-	-	-	86.980,79	434.903,93
Direttore Antincendi (assunzione 1° settembre 2006)	C2	20	12.268,03	1.139,70	-	-	-	-	-	13.407,73	268.154,67
Capo Squadra (promozione 1° gennaio 2005)	B2	60	2.348,30	218,16	-	-	-	-	-	2.566,46	153.987,42
Vigile del fuoco (assunzione dal 14 luglio 2004)	B1	203	28.300,04	2.629,07	1.158,46	-	-	-	892,44	32.980,01	6.694.942,78
Vigile del fuoco (assunzione dal 20 febbraio 2005)	B1	237	28.300,04	2.629,07	1.158,46	-	-	-	892,44	32.980,01	7.816.263,25
Direttore Amm.vo (assunzione 1° settembre 2004)	C2	15	32.637,47	3.032,02	-	-	-	-	-	35.669,49	535.042,36
Ass. Amm.vo Cont. (assunzione 3 novembre 2006)	B2	20	4.389,85	407,82	-	-	-	-	-	4.797,67	95.953,39
Spesa complessiva 2006 .	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	15.999.247,82

PROSPETTO

UNITÀ	500
ANNO DI RIFERIMENTO	COSTO
2004	€ 4.211.146,87
2005	€ 15.730.564,79
2006	€ 15.999.247,82
TOTALE . . .	€ 35.940.959,48

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, recante disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di accise sui tabacchi lavorati.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2004.

Disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di accise sui tabacchi lavorati

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare un più efficace servizio di soccorso tecnico urgente da parte del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per l'incremento della dotazione organica del medesimo Corpo, al fine di garantire ogni attività d'istituto, con particolare riferimento al soccorso nelle isole esposte a disagiate condizioni ambientali;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia di accise sui tabacchi lavorati, in coerenza con le più recenti decisioni assunte in materia dalla Comunità europea;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

(Riconoscimento indennità speciale)

1. Per il personale del settore operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, addetto alle attività di soccorso ed inserito nei turni continuativi di servizio previsti dalla normativa vigente, con esclusione del personale di cui all'articolo 3, comma 156, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il contratto collettivo nazionale definisce una speciale indennità che tenga conto dell'effettiva presenza in servizio e dello svolgimento dei relativi

compiti. A tale fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.

Art. 2.

(Incremento della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Per conseguire un più elevato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di cinquecento unità complessive. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione per qualifiche dirigenziali e per profili professionali delle unità portate in incremento ai sensi della presente disposizione, nei limiti di spesa di 4.222.000 di euro per l'anno 2004, di 15.750.000 euro per l'anno 2005 e di 16.000.000 euro a decorrere dal 2006. Ferma restando la riserva di posti di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, alla copertura dei posti derivanti dal presente incremento di organico disponibili nel profilo di vigile del fuoco, si provvede, nella misura del cinquanta per cento, mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro dell'interno in data 6 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4^a serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998; per il rimanente cinquanta per cento e per i posti eventualmente non coperti con la predetta graduatoria, si provvede mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso per titoli a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro dell'interno in data 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4^a serie speciale - n. 92 del 20 novembre 2001. Le predette graduatorie rimangono valide fino al 31 dicembre 2006. Le assunzioni del personale portato in aumento sono effettuate in deroga al divieto di cui all'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed alle vigenti procedure di programmazione ed approvazione.

Art. 3.

(Disposizioni per il servizio antincendio e di soccorso tecnico urgente nelle isole Eolie, Lampedusa e Pantelleria)

1. Per far fronte alle peculiari esigenze del servizio antincendio e di soccorso tecnico nelle isole Eolie, di Lampedusa e di Pantelleria, il Ministero dell'interno, nei bandi di concorso per il profilo di vigile del fuoco, indetti nell'ambito delle assunzioni autorizzate ai sensi delle norme vigenti, può individuare particolari requisiti per l'accesso ai posti disponibili nelle relative sedi di servizio presenti in ciascuna di tali isole, che tengano

conto della prioritaria esigenza di garantire la continuità del servizio in relazione alle difficoltà connesse alla situazione geografica e morfologica dei territori.

2. In fase di prima applicazione del presente decreto, il Ministero dell'interno procede, nell'ambito delle assunzioni autorizzate ai sensi delle norme vigenti, al reclutamento del personale nel profilo professionale di vigile del fuoco, da destinare ai distaccamenti presso le sedi di cui al comma 1, mediante concorso per colloquio e prova tecnico-attitudinale, da bandire con decreto del Ministro dell'interno, riservato ai vigili iscritti negli elenchi del personale volontario in servizio presso le sedi di cui al comma 1 ed in possesso dei requisiti fissati dalla normativa vigente per l'accesso al profilo di vigile del fuoco.

3. Il personale assunto ai sensi del presente articolo non può essere trasferito dalla sede di prima assegnazione prima che abbia prestato servizio effettivo per almeno cinque anni.

Art. 4.

(Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati)

1. Al fine di dare urgente attuazione alla direttiva 2002/10/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2002, recante alcune modificazioni al regime delle accise sui tabacchi lavorati, l'importo di base di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 7 marzo 1985, n. 76, nella misura del cento per cento dal 1° marzo al 31 dicembre 2004 e del novantotto per cento successivamente, costituisce l'ammontare dell'imposta di consumo dovuta per le sigarette vendute ad un prezzo inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta di cui al primo comma del medesimo articolo.

2. Il termine per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, è di 120 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta; dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tale termine decorre per intero per le richieste il cui procedimento non si è ancora concluso a tale data.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo speciale» di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, pari a euro 4.222.000 per l'anno 2004 ad euro 15.750.000 per l'anno 2005 e ad euro 16.000.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo speciale» di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 2004.

CIAMPI

BERLUSCONI - PISANU - TREMONTI -
MAZZELLA

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

